

## Permesso di soggiorno per cure mediche

I cittadini stranieri hanno il diritto/dovere di iscrizione al SSN in base alla tipologia del proprio visto/ permesso di soggiorno (pds). In tutti i casi il permesso di soggiorno rilasciato è denominato **"per cure mediche"** ma con differenti possibilità assistenziali a carico del servizio pubblico.

**Attenzione:** Bisogna distinguere i cittadini stranieri irregolari e/o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovabile già presente sul territorio italiano dai cittadini stranieri che vogliono entrare in Italia per curarsi.

**Cittadini stranieri già presenti in Italia** in condizioni di irregolarità giuridica o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovabile:

**Donne in stato di gravidanza:** per la tutela loro e del loro bambino non sono espellibili e pertanto viene loro riconosciuto un **permesso per cure mediche** per la durata della gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita del figlio

Questo permesso di soggiorno consente l'iscrizione al SSR per la mamma, per il bambino e per il padre del neonato sino a sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Stranieri gravemente malati: agli "stranieri che versano in gravi condizioni di psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il Questore rilascia il permesso di soggiorno per cure mediche per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo sul territorio nazionale" (art. 19, comma 2 lettera d-bis) D.Lgs 286/1998 come modificato dal D.L. 130/2020, pubblicato in GU n.261 del 21/10/2020)

E' un permesso rinnovabile fintanto persista la condizione di inespellibilità e consente l'iscrizione al SSR.

## Cittadini Stranieri che chiedono di entrare in Italia per curarsi:

"Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse" (art.36 del D.Lgs 286/1998).



Questo permesso di soggiorno non consente l'iscrizione al SSR. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

Le spese sono a carico del soggetto interessato o di un eventuale sponsor. E' possibile anche un trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri (spese sanitarie a carico dello Stato) oppure trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni (spese sanitarie a carico delle Regioni, preventivamente autorizzate).

Attualmente (anno 2022) la Regione Lazio non ha in corso un progetto umanitario.

## Normativa di riferimento

- D.Lgs 286/98 art. 19, comma 2 lettera d e art. 36.
- DPR 394/99) art.28, comma 1 lett. c)
- Corte costituzionale, sentenza n.376 del 27.07.2000

(Aggiornata al 19 12 2022)